

POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA AI SENSI DELL'ART. 67 "WELFARE INTEGRATIVO E ULTERIORI DISPOSIZIONI DI PARTE ECONOMICA" DEL C.C.N.L. TRIENNIO 2016-2018 DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA, RELATIVO AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA – CIG 92723297F2

CAPITOLATO D'ONERI

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi assicurativi relativi al rimborso spese mediche per l'Università per Stranieri di Siena (di seguito denominata "Università"), per i rischi indicati nel Capitolato RSM. L'appalto dovrà essere eseguito nei termini e secondo le modalità e le condizioni in esso contenute.

L'Affidatario dovrà, al momento della sottoscrizione del contratto, avere la disponibilità di un Fondo o Cassa di assistenza avente finalità assistenziale, iscritto all'anagrafe dei fondi sanitari di cui al Decreto Min. Salute del 31 marzo 2008 e 27 ottobre 2009 che, sulla base della normativa attualmente vigente e di quella che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, risulti idoneo, in riferimento alle attività e alle prestazioni oggetto del contratto medesimo, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all'art. 51 del D.P.R. 917/1986.

L'Università si riserva la facoltà di stipulare apposito accordo con il Fondo o Cassa, di cui sopra, dove le prestazioni oggetto dell'assicurazione confluiranno. Le spese di adesione sono ricomprese nei premi pattuiti.

L'assicurazione è stipulata dall'Università (ovvero dal Fondo o dalla Cassa di Assistenza per conto dell'Associato Università) a favore della totalità del **personale Tecnico Amministrativo** dell'Università stessa in servizio alla data della stipula del contratto di assicurazione, e il relativo onere economico è assunto dall'Università. Il numero dei dipendenti complessivamente da assicurare è stimato in circa 92 unità.

Art. 2 ESTENSIONE DELLA COPERTURA AD ADESIONE VOLONTARIA

L'Affidatario si obbliga a garantire la possibilità di estendere la copertura dei rischi di cui al Capitolato RSM - con versamento del relativo contributo a carico dell'assicurato e previa compilazione e invio dell'apposito modulo di adesione - ai seguenti soggetti:

- A) il coniuge;
- B) il convivente more uxorio, la persona designata come coniuge da contratti di convivenza (same sex partner), purché risultanti dallo stato di famiglia;
- C) i figli del dipendente conviventi risultanti dallo stato di famiglia
- D) i figli del dipendente non conviventi purché fiscalmente a carico;
- E) i figli del dipendente conviventi non risultanti dallo stato di famiglia ma fiscalmente a carico.

Per il personale tecnico amministrativo dell'Università e per tutti i soggetti di cui ai punti sopra citati A), B), C), D), E) non è prevista la compilazione del questionario sanitario.

L'attivazione dell'assicurazione per i soggetti indicati nel presente articolo avviene su adesione volontaria, mediante compilazione e invio all'Affidatario dell'apposito modulo. Sarà cura del singolo dipendente comunicare all'Affidatario l'estensione della copertura sanitaria in favore dei familiari come previsto alla Sezione I, Art. 7.1 del Capitolato RSM.

Art. 3 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appalto ha la durata di **ventiquattro mesi**, con decorrenza **dalle ore 24:00 del 1 agosto 2022 e scadenza alle ore 24:00 del 1 agosto 2024** e la relativa Polizza ha la medesima durata e scadenza, ove non diversamente espressamente previsto. Fermo restando quanto di seguito riportato, l'appalto e la relativa polizza avranno cessazione alla loro naturale scadenza, **senza obbligo di disdetta da parte dell'Università**.

Art. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO

PREMIO A CARICO DELL'UNIVERSITÀ

L'importo del premio di assicurazione posto a base di gara e soggetto a ribasso, è fissato in **euro 59.999,64** per ciascun anno di durata della polizza, per un totale contrattuale presunto di **euro 119.999,28**, al lordo delle imposte previste per legge, rapportato al numero di **92 assicurati**, corrispondente ad un premio pro capite annuo di **euro 652,17**.

Il pagamento del premio avverrà come indicato alla Sezione I, Art. 8.1 Capitolato RSM

Il versamento del premio da parte dell'Università è, in ogni caso, subordinato alla verifica del permanere in capo all'Affidatario dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dell'assenza di inadempienze contributive risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266.

I premi da inoltrare all'Affidatario e la relativa regolazione di cui alla Sezione I, Art. 9.1 del Capitolato RSM saranno versati direttamente dall'Università al Broker, il quale provvederà alla loro immediata consegna. In ogni caso, il versamento del premio e ogni altra transazione derivante dal presente appalto dovranno essere effettuati in ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n 136.

Art. 5 PREMIO PER COPERTURE AD ADESIONE VOLONTARIA

In relazione alle coperture ad adesione volontaria di cui alla Sezione I, art. 5.1 del Capitolato RSM, gli interessati dovranno corrispondere i relativi premi annui, fissi e immutabili per l'intera durata del contratto di polizza, direttamente all'Affidatario.

Art. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del contratto che disciplina e regola il presente Appalto, anche qualora non vi fossero materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il Capitolato RSM;
- il presente Capitolato d'onori;

- l'offerta economica dell'Affidatario;
- La garanzia definitiva.

Per tutto quanto non diversamente regolato nel contratto e nei documenti che ne fanno parte integrante ai sensi del presente articolo, valgono le vigenti norme di legge.

Art. 7 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Qualora l'assicurazione sia divisa per quote tra più imprese raggruppate o consorziate ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trova applicazione il comma 5 del citato articolo 48 e si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 del Codice Civile; le imprese raggruppate o consorziate sono, pertanto, responsabili solidalmente nei confronti dell'Università e di eventuali subappaltatori.

Rimane fermo l'obbligo di indicare, all'atto della presentazione dell'offerta, i nominativi di tutte le imprese raggruppate o consorziate ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e le quote di partecipazione ai singoli rischi assicurati.

Art. 8 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

L'Università si è avvalsa, per l'analisi dei rischi, nonché per la consulenza tecnica necessaria alla stesura del Capitolato RSM, della società di brokeraggio indicata alla Sezione 1, Art. 14.1 del Capitolato RSM. Il Broker fornirà assistenza e consulenza nell'esecuzione e gestione amministrativa e tecnica delle conseguenti obbligazioni contrattuali.

L'opera del Broker sarà remunerata dall'Affidatario, in conformità agli usi riconosciuti del mercato nazionale ed internazionale, attraverso una provvigione **pari al 6%** dei premi imponibili di ogni contratto assicurativo oggetto del presente appalto.

La remunerazione del Broker dovrà essere parte dell'aliquota dovuta dall'Affidatario alla propria rete di vendita diretta e **non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Università.**

Il premio assicurativo e la relativa regolazione da inoltrare all'Affidatario saranno versati direttamente dall'Università al Broker incaricato, il quale provvederà alla loro immediata consegna.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Università è tenuta saranno effettuate per il tramite del Broker al quale è assegnata la gestione delle polizze oggetto del presente appalto. L'Affidatario riconosce che le comunicazioni ricevute dal Broker si intendono come ricevute dall'Affidatario stesso.

Tutte le comunicazioni fra le parti devono avvenire, pena l'invalidità, a mezzo posta elettronica (PEC o e-mail).

Art. 9 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI INTERMEDIAZIONE – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., esclusivamente con riferimento al servizio svolto dalla rete convenzionata con le annesse attività amministrative di prenotazione. **Non è ammesso il subappalto per le prestazioni assicurativo/assistenziali.**

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Affidatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Università delle prestazioni subappaltate. L'Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività subappaltate. Non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara per l'affidamento del presente appalto.

In caso di inadempimento agli obblighi o di violazione dei divieti di cui ai precedenti commi da parte dell'Affidatario, l'Università avrà il diritto di risolvere il contratto, ipso iure e ai sensi del seguente **art. 12**.

L'Università verificherà che, qualora l'Affidatario stipuli contratti di subappalto o sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'Affidatario e il subAffidatario o sub-contraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario è tenuto, prima della sottoscrizione del Contratto d'Appalto, ad indicare nome e recapito del **Referente**, responsabile della gestione del contratto, il quale avrà il ruolo d'interlocutore con l'Università per il tramite del Broker.

Art. 10 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

L'assicurazione è stipulata dall'Università in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Art. 11 INADEMPIENZE E PENALI

Nel caso in cui l'Affidatario si renda inadempiente rispetto alle condizioni contrattuali, l'Università avrà la facoltà di applicare delle penali sino ad un massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, da modularsi in ragione della gravità delle inadempienze e dell'eventuale loro ripetersi nel tempo.

Tutti gli inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione di penali saranno contestati formalmente via PEC. L'Università comunicherà per iscritto all'Affidatario l'avvenuto accertamento di tali inadempienze e lo stesso potrà presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'Università, a seguito delle controdeduzioni ricevute, assumerà le proprie determinazioni in merito all'eventuale applicazione delle penali. Il mancato riscontro da parte dell'Affidatario nei termini di cui al presente articolo, sarà inteso come assenso all'applicazione delle penali.

Il Responsabile Unico del Procedimento può valutare di rinunciare all'applicazione delle penali qualora le controdeduzioni dell'Affidatario evidenziassero la giustificazione documentata dei casi di forza maggiore o, comunque, l'assenza di colpa o responsabilità dello stesso. Diversamente, il Responsabile Unico del Procedimento confermerà l'applicazione della penale, nella misura stabilita all'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che sarà prelevata dall'importo della cauzione definitiva versata a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte.

Sarà facoltà dell'Università di incamerare direttamente dalla cauzione definitiva le somme corrispondenti alle penali e detrazioni da applicare, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Università a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata ipso iure del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi di seguito elencati, che configurano ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo, inadempimenti gravi e sostanziali:

- inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un valore superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo;
- sub-appalto non autorizzato;
- sospensione dell'erogazione del servizio da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;
- violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati;
- grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dall'Affidatario nonostante diffida formale dell'Università;
- gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- violazione dei divieti o inadempimento degli obblighi prescritti dall'art. 9 "Divieto di cessione del contratto e di intermediazione – disciplina del subappalto" del presente capitolato d'oneri;
- violazione degli obblighi statuiti dall'art. 13 "Obbligo di riservatezza" del presente capitolato d'oneri;
- cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Affidatario;
- sussistenza di una delle condizioni di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e/o delle informazioni fornite dall'Affidatario ai fini della partecipazione alla gara e all'aggiudicazione della stessa;
- in tutti i casi in cui le transazioni di cui alla Sezione I, art. 15.1 del capitolato RSM siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nelle richiamate fattispecie e in tutte quelle ad esse assimilabili, la risoluzione si intende operante allorché l'Università notifichi per iscritto all'Affidatario, per mezzo pec, la propria volontà di avvalersi della presente clausola. L'Università procederà, altresì, al conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo ed impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per gli eventuali danni subiti e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

In caso di risoluzione l'Affidatario rimborserà, **entro 15 giorni** dalla comunicazione della risoluzione, la quota di premio anticipato relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 13 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

In relazione ai dati personali oggetto di trattamento, nell'adempimento del presente affidamento, l'Affidatario, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (per brevità GDPR), dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. in quanto compatibile, e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza. In particolare, pena la risoluzione ipso iure ai sensi dell'**art. 12**, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti, l'Affidatario dovrà impegnarsi a:

- rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza ed in particolare a non divulgare le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'attività svolta dall'Università ed agli utenti, interni ed esterni, di quest'ultima, di cui vengano a conoscenza per ragioni di servizio;
- vietare la riproduzione di qualsiasi atto o documento relativi al presente appalto;
- porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili all'Affidatario e/o ai suoi dipendenti, lo stesso Affidatario sarà tenuto a risarcire all'Università gli eventuali danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione. Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione dell'appalto e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Art. 14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere effettuate e provate per iscritto.

Art. 15 INTERPRETAZIONE DELLE POLIZZE

In caso di interpretazione dubbia delle clausole contenute nel presente capitolato d'onori e nella Polizza oggetto del presente appalto, nonché delle norme in essi richiamate e/o comunque applicabili, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o all'Università.

Art. 16 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'esecuzione del presente appalto e l'applicazione della Polizza in esso ricompresa saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Siena. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 17 SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto sono a carico dell'Affidatario.